



2024/3111

11.12.2024

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3111 DELLA COMMISSIONE**

**del 6 dicembre 2024**

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 relativa ad alcune misure di emergenza  
contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria**

*[notificata con il numero C(2024) 8774]*

**(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione <sup>(2)</sup> integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>(3)</sup>. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 della Commissione <sup>(4)</sup> è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e ha stabilito alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/687/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2018/1882/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj)).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 della Commissione, del 24 ottobre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria (GU L, 2024/2778, 29.10.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2024/2778/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2778/oj)).

- (5) Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui erano detenuti ovini e caprini. La decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 della Commissione <sup>(5)</sup> ha di conseguenza abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2024/2778. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Bulgaria conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini, situati nell'unità regionale di Haskovo. Questi nuovi focolai sono localizzati entro il perimetro delle ulteriori zone soggette a restrizioni già istituite a seguito di precedenti focolai nelle stesse aree.
- (7) Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Bulgaria nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 dovrebbero pertanto essere adeguate, in termini spaziali e temporali, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Bulgaria e nel resto dell'Unione, e la durata delle misure da applicare in tali zone dovrebbe essere adeguata.
- (8) Le dimensioni delle zone e la durata delle misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni dovrebbero basarsi sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH <sup>(6)</sup>).
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918.
- (10) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 dovrebbe essere prorogato fino al 28 febbraio 2025. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

### **Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/2918**

La decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 è così modificata:

1. all'articolo 4, la data «31 gennaio 2025» è sostituita dalla data «28 febbraio 2025»;
2. l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2024/2918 della Commissione, del 19 novembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/2778 (GU L, 2024/2918, 22.11.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2024/2918/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2918/oj)).

<sup>(6)</sup> Codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, accesso online al codice per gli animali terrestri - WOAH - Organizzazione mondiale per la salute animale.

*Articolo 2*

**Destinatario**

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2024

*Per la Commissione*  
Olivér VÁRHELYI  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati

Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
<b>Regione di Haskovo</b> BG-CAPRIPOX-2024-00005	Zona di protezione: le parti della regione di Haskovo comprese entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89 lat. 41.71774, long. 26.31818 (2024/5)	30.11.2024
	Zona di sorveglianza: le parti della regione di Haskovo comprese entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89 lat. 41.71774, long. 26.31818 (2024/5), escluse le aree comprese nella zona di protezione	9.12.2024
	Zona di sorveglianza: le parti della regione di Haskovo comprese entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89 lat. 41.71774, long. 26.31818 (2024/5)	1.12.2024 - 9.12.2024
<b>Regione di Haskovo</b> BG-CAPRIPOX-2024-00003 BG-CAPRIPOX-2024-00004 BG-CAPRIPOX-2024-00006 BG-CAPRIPOX-2024-00007	Zona di protezione: le parti della regione di Haskovo comprese entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89 lat. 41.9698, long. 25.6564 (2024/3), lat. 41.96, long. 25.65 (2024/4), lat. 41.96618, long. 25.66267 (2024/6), lat. 1.91051, long. 25.54653 (2024/7)	11.12.2024
	Zona di sorveglianza: le parti della regione di Haskovo comprese entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89 lat. 41.9698, long. 25.6564 (2024/3), lat. 41.96, long. 25.65 (2024/4), lat. 41.96618, long. 25.66267 (2024/6), lat. 1.91051, long. 25.54653 (2024/7), escluse le aree comprese nella zona di protezione	20.12.2024
	Zona di sorveglianza: le parti della regione di Haskovo comprese entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89 lat. 41.9698, long. 25.6564 (2024/3), lat. 41.96, long. 25.65 (2024/4), lat. 41.96618, long. 25.66267 (2024/6), lat. 1.91051, long. 25.54653 (2024/7)	12.12.2024 - 20.12.2024

**B. Ulteriori zone soggette a restrizioni**

Unità regionale	Aree incluse nelle ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 2	Termine ultimo di applicazione
<b>Regione di Stara Zagora</b>	Comuni di Radnevo e Stara Zagora	16.11.2024 – 20.12.2024
	Comuni di Galabovo e Opan	21.12.2024 - 19.1.2025
<b>Regione di Haskovo</b>	L'intero territorio della regione di Haskovo, escluse le aree comprese in una zona di protezione o di sorveglianza	19.1.2025
	L'intero territorio della regione di Haskovo	21.12.2024 - 19.1.2025